

Tre minuti di...

Le notizie di oggi in sintesi – 15.10.2018



Regimi speciali > Regime forfettario

Fiscal News n. 248 – L'opzione ai regimi per il forfettario ed il semplificato dopo il chiarimento

L'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 64/E/2018 ha fornito un importante chiarimento in merito all'opzione per la tenuta dei registri IVA di cui all'art. 18 comma 5 DPR n. 600/1973 per chi opera nel regime semplificato. La citata norma prevede che tale opzione è vincolante per un triennio. A tal proposito dal documento di prassi menzionato emerge che la predetta opzione vincola triennialmente il contribuente non a stare nel regime semplificato ma solo alla tenuta dei registri secondo tale modalità fintantoché questi permane nel semplificato. Inoltre dalla risoluzione "emergerebbe" anche che il contribuente forfettario che abbia "scelto" di stare nel semplificato, può disattendere il vincolo triennale previsto per la scelta di un regime diverso da quello naturale. Nel presente documento, dunque, si analizzano i citati chiarimenti e si espongono i possibili risvolti in termini pratici. Si ricorda, infine, che il regime forfettario è sotto i riflettori della Manovra di Bilancio 2019 che vorrebbe innalzare il limite dei ricavi annui da non superare per potervi agire.



Dichiarazione > 770

Speciale Dichiarazioni n. 68 - Mod. 770/2018: le novità del quadro ST e SX

Nel mod. 770 sono presenti i quadri ST e SX riservati all'indicazione dei seguenti dati:

- quadro ST: Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale, imposte sostitutive effettuate nonché versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive
- quadro SX: Riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97

Vediamo le novità che presentano tali quadri nel modello 770/2018.



Ires > Società di comodo

Fiscal Adempimento n. 37 – Modello redditi; società di comodo al test operatività

Le c.d. società di comodo sono delle società che si presumono non operative in quanto costituite per il mero godimento di beni e non per l'effettivo esercizio di un'attività d'impresa. Esse pertanto sono sottoposte nel nostro ordinamento ad una specifica disciplina meno favorevole rispetto a quella ordinaria prevista per tutte le altre imprese.

Sono da ritenere società di comodo:

- le società in perdita sistemica;
- le società non operative.